



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 30.11.2018

Numero di pubblicazione: BH07-0000000307

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 ORC, ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 'LA RISERVA ITALIANA'

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 'LA RISERVA ITALIANA'
CHE-112.253.040
Via Maggio 21
6900 Lugano

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 'LA RISERVA ITALIANA', Lugano (CHE-112.253.040),

ritenuto che

I. secondo l'art. 152 cpv. 1 ORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Secondo l'art. 152 cpv. 5 ORC, se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione, gli emolumenti e l'ammenda. L'art. 9 cpv. 1 lett. h dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC) prevede che gli uffici cantonali del regi-

stro di commercio riscuotano, per la diffida scritta a procedere a una notificazione, una tassa di CHF 100.00. Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00. Se le persone obbligate alla notificazione non danno seguito al loro obbligo di notifica, l'ufficio del registro di commercio può comminare un'ammenda a loro carico sino a CHF 500.00, conformemente all'art. 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpfli Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152);

II. da una verifica è emerso che le iscrizioni dei membri della direzione dell'associazione in oggetto non erano più aggiornate, ma le persone obbligate alla notificazione non hanno proceduto a notificare la relativa modifica nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 24 settembre 2018 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 'LA RISERVA ITALIANA', Lugano, a notificare l'iscrizione delle modifiche in questione. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata allo scrivente ufficio con la dicitura "destinatario irreperibile". La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 18 ottobre 2018. Il termine di 30 giorni previsto all'art. 152 cpv. 2 ORC per procedere a notificare l'iscrizione delle modifiche è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione.

III. La tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 100.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante la procedura in oggetto non si siano in alcun modo manifestate, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti

dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell'art. 152 cpv. 5 ORC, decide:

1. Le modifiche dei membri della direzione dell' ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 'LA RISERVA ITALIANA', Lugano, sono iscritte nel registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 'LA RISERVA ITALIANA', in Lugano, CHE-112.253.040, associazione (Nr. FUSC 47 del 08.03.2005, Pubbl. 2734738). Iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 lett. b ORC. Persone dimissionarie e firme cancellate: Parini-Solimeno, Appia Fedora Giovanna, da Caslano, in Lugano, membro del consiglio, segretaria del consiglio, con firma collettiva a due con il presidente o il cassiere, con firma collettiva a due con il presidente o il cassiere. Nuove persone iscritte o modifiche: Costantino, Antonio, cittadino italiano, in Dongo (IT), presidente del consiglio, con firma collettiva a due con la segretaria o il cassiere [finora: in Lugano]; Frischknecht, Juerg Dieter, da Schwellbrunn, in Caslano, membro, senza diritto di firma [finora: in Breganzona (Lugano)]; Pezzani, Claudio, cittadino italiano, in Caslano, membro, senza diritto di firma [finora: in Melide].

3. La tassa per l'iscrizione delle modifiche ammontano a CHF 110.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a cifra 2. e 3. OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notifica è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC). Per l'iscrizione della presente decisione a seguito della procedura d'ufficio è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

4. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di ogni membro della direzione, segnatamente a carico di Antonio Costantino, Emanuele Pintus, Jürg Frischknecht e Claudio Pezzani

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, pari ad un totale di CHF 310.00, sono poste solidalmente a carico di Antonio Costantino, Emanuele Pintus, Jürg Frischknecht e Claudio Pezzani.

6. La presente decisione è notificata personalmente a mezzo raccomandata a Jürg Frischknecht, Via Cantonale 16, 6987 Caslano, e a Claudio Pezzani, Via Golf 49, 6987 Caslano (art. 152 cpv. 6 ORC). Ritenuto come Antonio Costantino ed Emanuele Pintus non siano domiciliati in Svizzera, la presente decisione è notificata anche mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 15.01.2019